



**DISCIPLINARE SULLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI SULLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DEL DPR N. 445/2000**

## *INDICE*

|   |   |
|---|---|
| Art. 1 - Fondamento legislativo e ambito di applicazione..... | 3 |
| Art. 2 – Soggetti responsabili e oggetto del controllo.....   | 3 |
| Art. 3 – Finalità del controllo.....                          | 4 |
| Art. 4 - Tipologie di controlli .....                         | 4 |
| Art. 5 - Modalità di effettuazione dei controlli.....         | 4 |
| Art. 6 – Tempistiche dei controlli.....                       | 5 |
| Art. 7 – Irregolarità sanabili.....                           | 5 |
| Art. 8 – Controlli puntuali.....                              | 5 |
| Art. 9 – Controlli a campione.....                            | 6 |
| Art. 10 – Esito dei controlli.....                            | 7 |
| Art. 11 – False dichiarazioni.....                            | 7 |

## **Art. 1 – Fondamento legislativo e ambito di applicazione**

Il presente disciplinare disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli aventi ad oggetto la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, presentate all’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (A.R.T.I.), in attuazione di quanto previsto dagli artt. 71 e segg. del citato T.U.

Il presente disciplinare è diretto a garantire una efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, nel rispetto dei principi di massima efficacia, semplificazione e trasparenza dell’azione amministrativa.

Sono fatte salve le disposizioni speciali previste dalla normativa vigente, tra cui le norme in materia di contratti pubblici e appalti.

## **Art. 2 – Soggetti responsabili e oggetto del controllo**

Il Dirigente del Settore competente per ciascun procedimento è responsabile della relativa procedura di controllo.

Sono oggetto di controllo le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. n.445/2000) e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (art.47 D.P.R. n. 445/2000), rese ad A.R.T.I. nell’ambito di uno qualunque dei procedimenti amministrativi di competenza della medesima Agenzia, con particolare attenzione a:

- procedimenti concorsuali e selezioni finalizzate alla formazione di elenchi o graduatorie;
- procedimenti relativi all’instaurazione del rapporto di lavoro;
- procedimenti finalizzati ad ottenere la partecipazione a programmi o progetti, atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- in generale qualsiasi procedimento amministrativo nel quale le informazioni rese comportano la possibilità di accedere ad un beneficio o un’utilità.

Per dichiarazioni sostitutive di certificazione si intendono tutti i documenti, sottoscritti dall’interessato, prodotti in sostituzione di qualsiasi certificato rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.

Per dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà si intendono tutte le dichiarazioni sottoscritte dall’interessato, rese nell’interesse del dichiarante e finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità personali e di altri soggetti di cui il medesimo abbia diretta conoscenza, non rilevabili da dichiarazioni, pubblici registri, albi od elenchi.; tali dichiarazioni sono rese con l’osservanza delle modalità di cui all’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000.

La dichiarazione sostitutiva può riguardare, ai sensi dell’articolo 19 del citato D.P.R., anche il

fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio o la copia di documenti fiscali, da conservarsi obbligatoriamente da parte del privato, sono conformi all'originale.

Sono esclusi dall'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 445/2000, i documenti e i dati riguardanti i certificati medici, sanitari e veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

### **Art. 3 – Finalità del controllo**

I controlli sono diretti a confrontare le informazioni rese nella dichiarazione con:

- dati certi, attestabili o certificabili per le dichiarazioni sostitutive di certificazione;
- elementi documentali o probatori (da esplicitare in relazione ai singoli procedimenti), attestanti/comprovanti il fatto stato o qualità riportato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il risultato del confronto è volto alla acquisizione di elementi completi, esaustivi in relazione alla informazione riferita a situazioni complesse e temporalmente prossima alla data di rilascio della dichiarazione.

### **Art. 4 - Tipologie di controlli**

Le verifiche possono essere di due tipi:

- a) controllo puntuale su tutte le dichiarazioni, ovvero su singoli casi (sollecitato in quest'ultimo caso da dubbi sulla veridicità dei contenuti delle stesse);
- b) controllo a campione su un numero predeterminato di dichiarazioni, attuato in base a criteri definiti dall'amministrazione.

Si tratta di due tipologie di controllo tra loro complementari.

Pertanto:

- lo sviluppo di controlli puntuali rispetto a dichiarazioni sostitutive presentate per determinati procedimenti non esclude che rispetto al particolare ambito di attività siano realizzati anche controlli a campione, secondo una strategia di interrelazione tra le due soluzioni;
- gli operatori dell'Agenzia devono sviluppare i controlli in modo da evitare duplicazioni (controlli effettuati due volte sulle medesime dichiarazioni), assicurando inoltre la reale efficacia di quelli effettuati.

Gli uffici e servizi dell'A.R.T.I. possono procedere a verifiche e controlli incrociati di dati e informazioni anche mediante confronto con dati e informazioni riguardanti il soggetto interessato acquisiti da altri uffici e servizi per differenti attività istituzionali.

L'attivazione del controllo rende necessario effettuare la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990; tale comunicazione può essere omessa laddove sia data idonea informativa sull'effettuazione di controlli nell'avviso/bando/modulistica.

### **Art. 5 – Modalità di effettuazione dei controlli**

Per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, l'A.R.T.I. può:

- consultare direttamente, senza alcun onere, gli archivi dell'amministrazione certificante, in base ad apposita autorizzazione rilasciata da quest'ultima che fissa i limiti e le condizioni di accesso per assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente (controllo diretto);

- richiedere alla amministrazione certificante la conferma scritta, anche con strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri custoditi dalla stessa (controllo indiretto).

In caso di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, se le relative informazioni non sono certificabili o attestabili da altro soggetto pubblico o privato, né documentabili direttamente da parte dell'interessato, il controllo può essere effettuato tramite verifiche *in loco*.

Tali verifiche possono essere eseguite da parte dell'Ufficio procedente oppure, se quest'ultimo non ne ha la competenza, attraverso il competente organo della pubblica amministrazione competente.

### **Art. 6 – Tempistiche dei controlli**

I controlli possono svolgersi:

- in via preventiva, ovvero durante l'*iter* procedimentale, nella fase successiva alla conclusione dell'istruttoria e prima dell'adozione del provvedimento finale,
- successivamente all'adozione del provvedimento finale.

E' opportuno che le verifiche e i riscontri delle informazioni siano effettuati:

- in caso di controllo puntuale entro un termine di 60 giorni dalla conclusione del procedimento per il quale sono state presentate le dichiarazioni;
- in caso di controlli a campione entro un termine di 90 giorni dalla conclusione del procedimento per il quale sono state presentate le dichiarazioni.

### **Art. 7 – Irregolarità sanabili**

L'attività di controllo sulle dichiarazioni deve essere anzitutto finalizzata a rilevare la presenza di eventuali irregolarità sanabili.

Il funzionario competente a ricevere le dichiarazioni deve pertanto verificare:

- a) l'evidenza della irregolarità o della omissione (per esempio dati anagrafici con cifre di nascita invertite);
- b) la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
- c) la possibilità di essere sanata dall'interessato con la regolarizzazione della dichiarazione.

In tali ipotesi il funzionario ne dà notizia all'interessato, che deve procedere alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, e dispone contestualmente la sospensione del procedimento (se già avviato e in fase istruttoria).

### **Art. 8 – Controlli puntuali**

Per l'esecuzione di questo tipo di controllo, la sollecitazione al controllo non deve determinarsi su basi incerte, ma deve derivare da raffronti con "indicatori di rischio", ossia con elementi in

grado di far presupporre l'incoerenza o la non veridicità delle informazioni e dei dati conferiti. In relazione alle dichiarazioni sostitutive di certificazione, costituiscono indicatori di rischio gli esiti di un confronto tra banche-dati da cui emergano elementi di incoerenza (informazioni differenti per procedimenti analoghi ecc.), come pure le rilevanti imprecisioni contenute nella dichiarazione, tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'Amministrazione solo dati parziali e comunque tali da non consentire un'adeguata e completa valutazione.

Per quanto attiene invece alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà il controllo può essere disposto quando si rilevi indeterminatezza della situazione descritta e contemporanea impossibilità di raffrontarla a documenti od a elementi di riscontro, oppure lacunosità rispetto agli elementi richiesti.

La rilevazione dell'indicatore impone all'operatore della struttura procedente di attivare la procedura di controllo puntuale.

Le modalità di individuazione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo puntuale sono definite in linea generale con disposizione del Dirigente responsabile della struttura procedente (nel caso dei Dirigenti territoriali, questi ultimi dovranno coordinarsi tra di loro rispetto ai procedimenti omogenei dai medesimi gestiti), sulla base di tipologie predeterminate di procedimenti, con riferimento a dichiarazioni che:

- contengono informazioni di natura particolarmente complessa (situazioni con dinamiche temporali articolate, dati tecnici, situazioni con molteplici riferimenti economici e/o reddituali ecc.);
- contengono informazioni che comportano priorità in confronti concorsuali;
- sono rese nell'ambito di procedimenti finalizzati ad ottenere benefici di natura economica o assimilabili.

## **Art. 9 – Controlli a campione**

I controlli a campione costituiscono la modalità ordinaria di verifica delle dichiarazioni sostitutive.

Dalla totalità delle dichiarazioni relative ad un determinato procedimento amministrativo (c.d. lista di campionamento) viene estratto un congruo numero di dichiarazioni, determinato in percentuale su quello complessivo e in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, costituente base sufficientemente indicativa per la valutazione della veridicità delle dichiarazioni rese nei procedimenti di competenza dell'A.R.T.I..

Le percentuali di documenti contenenti dichiarazioni sostitutive da sottoporre al controllo sono determinate in concreto con disposizione del Dirigente responsabile della struttura procedente (nel caso dei Dirigenti territoriali, questi ultimi dovranno coordinarsi tra di loro rispetto ai procedimenti omogenei dai medesimi gestiti).

La percentuale delle dichiarazioni soggette a controllo non può in ogni caso essere inferiore al 5%.

In ogni caso, il numero delle dichiarazioni da controllare non può mai essere inferiore a 2.

La scelta delle istanze contenenti dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata:

- a- con sorteggio periodico, riferito a un certo numero di istanze presentate nel periodo individuato come base temporale di riferimento sulla quale riportare l'attività di controllo;
- b- con sorteggio definito su basi di individuazione numeriche (ad es. una pratica ogni cinque presentate);
- c- con sorteggio riferito al complesso delle istanze inerenti uno specifico procedimento (ad esempio relativamente ad un singolo avviso di erogazione contributi).

I sorteggi di cui ai punti a e c del precedente capoverso vengono effettuati con l'utilizzo di un sistema automatizzato di sorteggio casuale, il cui esito (lista di campionamento e risultanze del sorteggio) deve essere riportato in apposito verbale.

### **Art. 10 – Esito dei controlli**

Dalle operazioni di controllo sulle singole dichiarazioni soggette a verifica potranno scaturire i seguenti esiti:

- dichiarazione positiva (o verificata positivamente): se in sede di controllo viene confermata la piena corrispondenza di quanto oggetto della dichiarazione con le risultanze di dati, registri o documenti;
- dichiarazione non verificabile (per causa non imputabile al dichiarante): se, in sede di controlli indiretti presso altre pubbliche amministrazioni, in possesso dei dati o documenti a cui la dichiarazione afferisce, o di controlli su certificati afferenti alla competenza di soggetti esteri o soggetti di diritto privato, non pervenga riscontro entro 30 giorni dalla richiesta, circa la conferma della corrispondenza di quanto oggetto della dichiarazione, e siano decorsi ulteriori 15 giorni dal sollecito;
- dichiarazione negativa (o verificata negativamente): se in sede di controllo non viene confermata la piena corrispondenza di quanto oggetto della dichiarazione con le risultanze di dati, registri o documenti o se, dai riscontri emergano incertezze o elementi equivoci sulle dichiarazioni rese e i soggetti interessati, invitati ad integrare o a rendere chiarimenti su quanto dichiarato, non presentino la documentazione richiesta o eventuali controdeduzioni nei termini indicati.

### **Art. 11 – False dichiarazioni**

Qualora dal controllo si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto, nel caso in cui il controllo sia stato effettuato preventivamente alla concessione del beneficio, ne deriverà l'esclusione del soggetto che abbia dichiarato il falso; nel caso, invece, in cui il controllo sia stato richiesto successivamente alla concessione del beneficio, ne conseguirà l'adozione di un provvedimento per l'esclusione del soggetto a seguito delle dichiarazioni non veritiere accertate e per il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite dal dichiarante.

La verifica della falsità delle dichiarazioni comporterà altresì la trasmissione degli atti contenenti dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, con espressa indicazione delle risultanze del controllo, e del soggetto presunto autore dell'illecito penale.